

Regolamento Elettorale di Ateneo (REA)

TITOLO II - NORME PER L'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE

allegato al d.r. del 27.02.2014 n. 445

Art. 38

Ambito di applicazione

1. Il presente Capo disciplina le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali dell'Ateneo (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Consigli di Facoltà e Consigli di corso di studio/classe); nel Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. e nel Comitato per lo sport universitario (C.U.S.)

Art. 39

Commissione elettorale per le elezioni Studentesche

1. Per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali dell'Ateneo di cui all'art. 38 è nominata una Commissione Elettorale Centrale per le elezioni studentesche (di seguito indicata CEC studenti) di durata triennale, nominata dal Senato Accademico, con il compito di verificare la regolarità delle liste elettorali (candidature e firmatari), di decidere dei ricorsi riguardanti lo svolgimento delle elezioni, di verificare la regolarità dei risultati elettorali, nonché di svolgere le altre funzioni che le siano attribuite dal presente Regolamento.

2. La CEC studenti è composta da un professore ordinario, che la presiede, da un docente esperto in materie giuridiche e da tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, di cui uno con funzioni di segretario.

Art. 40

Indizione delle Elezioni

1. Le elezioni per la rappresentanza degli studenti di cui all'art. 38, hanno luogo ogni due anni accademici, di norma, entro il 30 Aprile. È fatto divieto di svolgere elezioni nei periodi dal 1 giugno al 15 ottobre e dal 15 dicembre al 15 gennaio.

2. Le elezioni per la rappresentanza degli studenti di cui all'art. 38 sono indette dal Rettore, con decreti da pubblicare sul sito di Ateneo, almeno 30 giorni prima della data fissata per le votazioni, secondo le seguenti indicazioni:

- n.1 decreto di indizione per organi collegiali centrali (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e CUS);
- n.6 decreti di indizione ciascuno per ogni Facoltà attivata e per i corrispondenti consigli di corso di classe/studio.

Le elezioni nel Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U sono indette con decreto da pubblicare sul sito di Ateneo, almeno 30 giorni prima della data fissata per le votazioni, d'intesa con i competenti organi Regionali.

3. Il provvedimento di indizione indica: la data di svolgimento delle elezioni; il numero complessivo degli studenti, specializzandi e dottorandi che risultano iscritti alla data di indizione; le rappresentanze da eleggere e il relativo numero degli eligendi; le modalità per il controllo degli elenchi degli iscritti e per la presentazione delle liste dei candidati.

Art. 41

Elettorato attivo e passivo

1. Per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi centrali dell'Ateneo (Senato accademico e Consiglio di Amministrazione) e nel Comitato per lo Sport Universitario, l'elettorato attivo spetta agli studenti che risultano iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, ai dottorandi e agli specializzandi, entro e non oltre il quinto giorno antecedente la data delle elezioni, per l'Anno Accademico nel quale si svolgono le elezioni.

2. Per le elezioni delle rappresentanze studentesche nei consigli di facoltà, l'elettorato attivo spetta agli studenti che risultano iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico e agli specializzandi della medesima facoltà, entro e non oltre il quinto giorno antecedente la data delle elezioni, per l'Anno Accademico nel quale si svolgono le elezioni.

3. Gli studenti delle scuole di specializzazione dell'area medica sanitaria, sono considerati iscritti se titolari di un contratto di formazione specialistica in corso nell'anno solare in cui si svolgono le elezioni.

4. Per le elezioni delle rappresentanze studentesche nei consigli di corso di studio/classe, l'elettorato attivo spetta agli studenti che risultano iscritti ai medesimi corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, entro e non oltre il quinto giorno antecedente la data delle elezioni per l'Anno Accademico nel quale si svolgono le elezioni.

5. L'elettorato attivo spetta, inoltre, agli studenti laureandi già immatricolati sotto condizione ai corsi di laurea magistrale in attesa del conseguimento del titolo nel corso di laurea triennale.

6. Agli studenti che hanno richiesto il passaggio ad altra Facoltà o ad altro Corso di studi, spetta l'elettorato attivo per il Consiglio della facoltà, o del Corso di studi d'origine qualora, alla data di emanazione del provvedimento di indizione delle elezioni, l'iter procedurale relativo al passaggio non risulti verificabile dalle banche dati a disposizione dell'amministrazione.

7. L'elettorato passivo per le rappresentanze elettive degli studenti, è riservato agli iscritti per la prima volta non oltre il primo anno fuori corso, ai Corsi di laurea, laurea magistrale o specialistica, laurea magistrale o specialistica a ciclo unico, ai Corsi di dottorato di ricerca e alle Scuole di Specializzazione, alla data di scadenza di presentazione delle liste dei candidati, indicata nel provvedimento di indizione delle elezioni. La verifica dell'elettorato passivo verrà effettuata cumulando gli anni di

iscrizione a partire dalla prima carriera universitaria in Ateneo nell'ambito del medesimo livello di corso (primo livello: corsi di laurea triennale e a ciclo unico; secondo livello: corsi di laurea specialistica-magistrale biennale; terzo livello: corsi di specializzazione e dottorato), previa decurtazione di eventuali anni di sospensione formale della carriera. Per gli studenti a tempo parziale il calcolo della durata del corso sarà effettuata in base al numero dei CFU annui programmati. Per la determinazione dell'elettorato passivo degli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione dell'area medica sanitaria, vale quanto precisato al precedente comma 3.

8. Per le elezioni delle rappresentanze studentesche nel Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U.:

a) l'elettorato attivo, fatto salvo quanto disciplinato nei precedenti commi del presente articolo, spetta, così come indicato nella legge regionale di riferimento, agli studenti iscritti ai corsi di laurea (ovvero, ai sensi della riforma universitaria, ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico), entro e non oltre il quinto giorno antecedente la data delle elezioni, per l'Anno Accademico nel quale si svolgono le elezioni;

b) l'elettorato passivo spetta, così come indicato nella legge regionale di riferimento, agli studenti che risultino iscritti in corso, per l'A.A. nel quale si svolgono le elezioni, ai Corsi di laurea (ovvero, ai sensi della riforma universitaria, ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico).

9. L'elenco degli iscritti alla data di emanazione del provvedimento di indizione delle elezioni, in ordine alfabetico, senza distinzione di sesso e di cittadinanza, è consultabile da chiunque ne abbia interesse, decorsi cinque giorni dalla data del provvedimento predetto, presso la struttura responsabile del procedimento elettorale.

10. Gli eventuali errori od omissioni vanno tempestivamente segnalati a tale struttura per la decisione della CEC studenti di cui al precedente articolo 39.

Art. 42

Presentazione delle liste

1. Ciascuna lista dei candidati deve essere contraddistinta esclusivamente da un simbolo, una denominazione o sigla e comprendere un numero di candidati non superiore al doppio del numero degli eligendi. Al fine di assicurare la rappresentanza studentesca negli organi, le eventuali candidature in sovra numero rispetto al numero degli eligendi sono riservate agli studenti che assicurano un numero di anni di carriera universitaria sino al primo anno di fuori corso almeno pari alla durata biennale del mandato.

Il simbolo identificativo della lista dovrà essere presentato, nei termini previsti per la presentazione delle liste elettorali, su formato cartaceo e in formato digitale jpeg in scala di grigi. Dovrà essere di dimensioni tali da risultare iscritto all'interno di un quadrato di due centimetri di lato.

Le liste dei candidati per il Consiglio di Amministrazione devono essere predisposte nel rispetto del principio di pari opportunità di genere per una quota pari ad almeno un terzo dei medesimi componenti.

2. L'elenco dei candidati, contrassegnati con numeri arabi progressivi, dovrà riportare l'indicazione del cognome, del nome, della data di nascita, del corso di studio cui sono iscritti e del numero di matricola per esteso.

3. Ogni candidato può essere incluso soltanto in liste aventi lo stesso simbolo, denominazione o sigla. Qualora il medesimo candidato risulti incluso, per lo stesso organo, in più liste con diverso simbolo, denominazione o sigla, dovrà optare per una lista entro due giorni dalla richiesta di opzione presentatagli da parte della struttura interessata. In caso di mancata opzione, il nominativo verrà cancellato da ciascuna lista.

4. Ogni lista deve essere depositata presso gli uffici della struttura competente, entro e non oltre le ore 13.00 del venticinquesimo giorno precedente a quello fissato per le elezioni, da un elettore, firmatario e/o candidato della lista stessa, che ne è considerato il presentatore ufficiale, e che svolge le funzioni di cui ai successivi artt. 46 e 49.

5. La CEC studenti invita il presentatore della lista a modificare, nel termine perentorio di due giorni dall'invito, il simbolo, la denominazione o sigla della lista, qualora risulti identica o confondibile con altra presentata in precedenza.

6. Alle riunioni della CEC per la verifica della regolarità delle liste presentate, è invitato un rappresentante per ogni gruppo presentatario di lista. I suddetti rappresentanti possono partecipare ai lavori istruttori, al termine dei quali la Commissione si riunirà per adottare le necessarie delibere.

Art. 43

Requisiti di validità delle liste

1. Le liste dei candidati devono obbligatoriamente riportare una denominazione o sigla e un simbolo identificativo della lista stessa. E' consentito l'utilizzo dello stesso simbolo da parte di liste con diverse articolazioni della denominazione principale; in questo caso le liste presentate saranno ricondotte alla lista principale sotto lo stesso simbolo.

2. Le liste dei candidati per il **Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Cagliari, per il Senato Accademico e per il Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U.**, devono essere corredate dalle firme autenticate dal notaio o dai segretari comunali, o da loro delegati, o dai funzionari all'uopo delegati dall'Università presso ogni singola Facoltà, di non meno di 250 e non più di 400 studenti iscritti all'Università di Cagliari, alla data di scadenza di presentazione delle liste

dei candidati;

per il Comitato per lo Sport Universitario le candidature devono essere corredate dalle firme, come sopra autenticate, di non meno di 25 e non più di 50 studenti iscritti all'Università di Cagliari, alla data di scadenza di presentazione delle liste dei candidati;

per i Consigli di Facoltà le candidature devono essere corredate dalle firme autenticate di non meno di 30 e non più di 60 studenti iscritti ai corsi di studio coordinati nella Facoltà, alla data di scadenza di presentazione delle liste dei candidati;

per i Consigli di corso di studio o di classe con un numero di studenti da eleggere fino a 5, le candidature devono essere corredate dalle firme autenticate di non meno di 15 e non più di 30 studenti iscritti al corrispondente corso di studio, alla data di scadenza di presentazione delle liste dei candidati; per quelli con un numero di studenti da eleggere compreso tra 6 e 10, di non meno di 20 e non più di 40 studenti iscritti al corrispondente corso di studio, alla data di scadenza di presentazione delle liste dei candidati; per quelli con un numero di studenti da eleggere superiore a 10, di non meno di 25 e non più di 50 studenti iscritti al corrispondente corso di studio, alla data di scadenza di presentazione delle liste dei candidati.

3. Le liste in possesso dei requisiti per la candidatura all'elezione nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U., sono esonerate dal presentare le firme a corredo delle candidature per l'elezione agli altri organi, anche se presentate con diverse articolazioni della denominazione principale.

4. Le firme raccolte oltre il numero massimo indicato per ciascun organo, a sostegno delle liste dei candidati, non verranno conteggiate.

5. Ogni studente può firmare le proposte di candidatura incluse in liste aventi lo stesso simbolo, la stessa denominazione o sigla per ognuno dei tipi di elezione.

6. Ogni lista può essere corredata dalle firme, come sopra autenticate, dei candidati in essa compresi.

7. Le firme richieste dall'art. 42 del presente articolo devono indicare chiaramente il nome e il cognome dello studente, la facoltà e il corso di studio di appartenenza, il numero di matricola universitario per esteso o il codice fiscale.

Articolo 44

Pubblicazione delle liste e ubicazione seggi

1. Le liste dei candidati, riscontrate regolari dalla CEC studenti, numerate secondo l'ordine di presentazione, con relativo simbolo, denominazione o sigla, sono rese pubbliche mediante manifesti indicanti la data delle elezioni. Detti manifesti saranno pubblicati, almeno sette giorni prima della data delle elezioni, nel sito di Ateneo, nelle Facoltà e nelle case dello studente dell'E.R.S.U.

2. L'ubicazione dei seggi e l'orario di svolgimento delle elezioni saranno resi pubblici con appositi manifesti

Art. 45

Propaganda elettorale e spazi

1. Compatibilmente con le esigenze didattiche, le Facoltà concederanno agli studenti i locali per le riunioni necessarie alla preparazione delle liste.

2. La regolamentazione della propaganda elettorale in ambito universitario è attuata con accordi tra i presentatori delle liste. Le singole Facoltà, in base alle proposte ricevute, individuano appositi spazi, uguali per tutte le liste, per l'affissione di manifesti ed assegnano aule per le assemblee.

3. In tutte le manifestazioni di propaganda, che dovranno concludersi tassativamente entro la giornata precedente a quella delle elezioni, non è consentito di venire meno in alcun modo ai principi ed ai metodi sanciti dalla Costituzione Repubblicana. Il mancato rispetto di tale termine sarà segnalato alla CEC studenti per i dovuti provvedimenti di competenza.

Art. 46

Seggi elettorali

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto e della garanzia delle operazioni elettorali, sono costituiti, entro il settimo giorno precedente le elezioni, i seggi elettorali con provvedimento del Direttore Generale. Ciascun seggio è composto da:

- a) un Presidente;
- b) 4 scrutatori effettivi e 4 scrutatori supplenti, sorteggiati dall'Ufficio Elettorale tra tutti gli studenti iscritti all'Università;
- c) un segretario nominato dall'Amministrazione universitaria tra il personale tecnico amministrativo.

I seggi costituiti presso le sedi decentrate, sono composti dal Presidente, dal segretario e da uno scrutatore, nominati anche tra il personale tecnico amministrativo del consorzio che gestisce le attività presso le suddette sedi.

Qualora le elezioni si svolgano contemporaneamente alle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi di consultazione nazionale, l'Amministrazione può modificare la composizione dei seggi nel rispetto delle indicazioni riportate nei decreti ministeriali di indizione

2. In caso di rifiuto degli studenti sorteggiati, l'Ufficio Elettorale può designare altri studenti iscritti all'Università.

3. Non può essere scrutatore lo studente candidato ad una delle elezioni. Agli studenti scrutatori verrà corrisposto un gettone di presenza.

4. In caso di temporanea assenza del Presidente del seggio, le sue funzioni sono svolte dal Segretario. Il seggio opera validamente, sempre che in esso siano presenti almeno tre dei suoi componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Segretario.

Art. 47

Operazioni Preliminari

1. Prima dell'inizio delle elezioni, i componenti del seggio si riuniscono per acquisire la disponibilità del materiale necessario all'esercizio del diritto di voto (schede, registri, lista dei votanti, materiale di cancelleria, etc.).
2. È compito specifico del Presidente del seggio controllare l'agibilità del locale ove si terranno le elezioni e la presenza in esso delle cabine e delle attrezzature necessarie ad assicurare e a garantire la segretezza e la libertà del voto

Art. 48

Votazioni

1. Durante le operazioni di votazione possono accedere ai locali ove sono ubicati i seggi, soltanto gli studenti iscritti nei registri dei votanti degli stessi seggi. Alle operazioni relative allo scrutinio possono assistere anche i rappresentanti di lista, i cui nominativi devono essere comunicati alla CEC studenti entro le ore 12 del 2° giorno antecedente a quello dell'inizio delle elezioni con designazione da parte del presentatore della relativa lista. I rappresentanti devono essere studenti aventi diritto al voto ed essere per ogni lista non più di uno per seggio. L'espressione del voto è libera e segreta.
2. Il Presidente è incaricato di sovrintendere al buon andamento delle operazioni e alla loro regolarità. È fatto obbligo al Presidente del seggio di annotare nel verbale le eventuali irregolarità segnalate dai componenti del seggio.
3. Le elezioni si svolgono in due giorni consecutivi. I seggi elettorali restano aperti dalle ore 8,30 alle ore 19,30 del primo giorno e dalle ore 8,30 alle ore 14,00 del secondo giorno.
4. Durante le elezioni è vietata ogni forma di propaganda. Il presidente del seggio, previa ammonizione di coloro che adottano comportamenti non rispettosi di tale disposizione all'interno del seggio, dovrà segnalare nel verbale quanto accaduto. Il mancato rispetto del divieto di propaganda nei locali e spazi universitari, potrà essere segnalato per iscritto alla CEC competente la quale segnalerà al Rettore eventuali fatti che potrebbero determinare sanzioni disciplinari ai sensi della normativa vigente.
5. Al momento della chiusura delle operazioni elettorali, gli elettori ancora presenti in sala possono esercitare il loro diritto di voto.
6. Le operazioni elettorali si svolgono mediante:
 - a) la consegna da parte dell'elettore della propria tessera universitaria o di altro documento idoneo per il riconoscimento, ai fini dell'accertamento della sua identità personale; in mancanza di idoneo documento di identificazione uno dei membri del seggio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista dei votanti;
 - b) l'accertamento della presenza del nominativo dell'elettore nella lista degli iscritti o, per gli studenti fuori elenco, dell'espressa autorizzazione al voto da parte dell'ufficio della struttura competente;
 - c) la consegna all'elettore, da parte del Presidente o di uno dei componenti il seggio, delle schede elettorali previamente predisposte, ciascuna di colore diverso, per l'elezione delle singole rappresentanze;
 - d) l'entrata dell'elettore nell'apposita cabina e l'indicazione sulle schede, da parte dello stesso, della lista prescelta e delle preferenze;
 - e) la successiva chiusura delle schede, la riconsegna delle medesime al Presidente o ad uno dei componenti il seggio, che le introdurrà ciascuna nell'apposita corrispondente urna sigillata;
 - f) l'annotazione dell'avvenuta votazione, con la firma di uno degli scrutatori sull'apposita colonna della lista dei votanti.
7. Per gli elettori fisicamente impediti si applicano le disposizioni indicate all'art. 8, comma 6.

Art. 49

Esercizio del diritto di voto

1. Le schede riportano elencate, secondo l'ordine di presentazione di cui al precedente art.42, il simbolo, le denominazioni o sigle delle liste, e ove possibile, i nominativi dei candidati.
2. Il voto dell'elettore deve essere espresso in modo non equivoco, con l'indicazione di un segno nello spazio contenente detta denominazione, da apporre con la matita ricevuta dal componente il seggio.
3. Qualora nelle schede non siano riportati i nominativi dei candidati, l'elettore esprime i voti di preferenza, indicando nell'apposito spazio della scheda, il nome e il cognome o il numero di ordine nella lista, del candidato o dei candidati della lista prescelta. Nel caso in cui, invece, nelle schede siano riportati i nominativi dei candidati, l'elettore esprime il voto di preferenza apponendo il segno sul nome e cognome o sul numero di ordine del candidato della lista prescelta. L'elettore può esprimere solo il voto di lista apponendo un segno sul simbolo, denominazione o sigla della lista prescelta.
4. L'elettore può esprimere un solo voto di preferenza, qualora le rappresentanze da eleggere non siano superiori a 3; due voti di preferenza, qualora le rappresentanze da eleggere siano comprese tra 4 e 8; tre voti di preferenza, qualora le rappresentanze da eleggere siano comprese tra 9 e 15; quattro voti di preferenza, qualora le rappresentanze da eleggere siano superiori a 15.

Art. 50

Schede nulle

1. Sono nulle le schede:
 - a) che non siano quelle consegnate dal componente il seggio e/o non risultino timbrate e firmate dal Presidente o dal Segretario;
 - b) che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
 - c) che contengano voti espressi in modo equivoco, oppure a favore di più liste o di nomi non compresi nella lista votata.Sono validi come voti di lista e come voti di preferenza quelli che contengano l'indicazione delle preferenze, in misura non superiore al numero previsto per i candidati della stessa lista.
2. Qualora le schede contengano indicazioni di nomi compresi non nella lista votata, ma in una lista di uguale simbolo, denominazione o sigla presentata per un altro organo, viene considerata valida come voto di lista, ove rechi una esplicita scelta per la lista stessa. Nelle schede che contengono voti di preferenza per i candidati della stessa lista, eccedenti il numero massimo previsto, è comunque valido il voto di lista e sono nulli i voti di preferenza indicati per i nominativi che, nell'ordine di indicazione dell'elettore, seguono il nominativo che corrisponde al numero massimo di preferenze previsto.

Art. 51

Scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio, effettuate dagli stessi componenti il seggio, hanno inizio immediatamente dopo le operazioni di voto; tali operazioni proseguiranno ininterrottamente sino alla loro conclusione.
2. Sono scrutinate per prime le schede per l'elezione al Consiglio di Amministrazione dell'Università, poi quelle per l'elezione al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U., al Comitato per lo Sport universitario e, se svolte contestualmente, quelle relative agli organi delle strutture didattiche e di ricerca.
3. In caso di contestazione di un voto, il Presidente ne può decidere la provvisoria non attribuzione. Il rappresentante di lista opponente può formulare il suo rilievo nell'apposito registro verbale. La CEC studenti decide in merito.
4. Al termine delle operazioni di scrutinio ogni Presidente di seggio trasmette all'Ufficio elettorale:
 - a) in plico sigillato, una copia del verbale, le schede votate, le schede nulle, le schede bianche, le restanti schede non votate;
 - b) una copia del verbale;
5. L'ufficio elettorale predispone, sulla base dei risultati indicati nel verbale di cui al punto b), i report relativi ai risultati delle votazioni, da sottoporre alla verifica della CEC studenti.
6. La CEC studenti, verificata la regolarità dei risultati elettorali e svolte le funzioni ad essa attribuite ai sensi dell'articolo 39, trasmette i risultati al Rettore che, con proprio decreto, proclama gli eletti indicando, per ciascuna rappresentanza, la decorrenza del mandato. Il decreto è pubblicato sul sito web di Ateneo.

Art. 52

Attribuzione rappresentanze

1. L'attribuzione delle rappresentanze per ciascuna elezione avviene con il seguente criterio:
 - a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
 - b) per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a

ciascun candidato della lista;

- c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per 1, per 2, etc., sino alla concorrenza del numero dei candidati;
 - d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti in numero eguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quoziente è scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale;
 - e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti, come è indicato nella lettera precedente;
- risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato più giovane di età.

Art. 53

Sostituzione in corso di mandato

1. Il mandato degli eletti cessa a decorre della data di inizio del mandato definito con il decreto di proclamazione degli eletti nella tornata successiva.
2. In caso di rinuncia di uno dei candidati proclamati eletti, o di sua decadenza dalla qualità di studente dell'Università di Cagliari, gli subentra automaticamente il primo dei non eletti della sua stessa lista.
3. Per gli studenti presenti nelle liste dei candidati per gli Organi Centrali e negli organi delle strutture didattiche e di ricerca, ferma restando la durata biennale del mandato degli eletti, il conseguimento della laurea triennale non determina la decadenza dallo stesso mandato, né dalla lista di appartenenza, se si procede entro 15 giorni dalla prima data utile all'iscrizione, almeno provvisoria, ad un nuovo corso di laurea, laurea specialistica o magistrale.
4. Lo studente eletto è rieleggibile immediatamente solo per un altro mandato.

Art. 54 Rinvii

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente Regolamento si tiene conto delle norme nazionali in vigore per le elezioni dei Consigli Comunali, in quanto applicabili.